

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

LVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL DEPUTATO **MARAZZA**

INDICE

| | PAG. |
|---|----------|
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 603 |
| Disegno di legge (Discussione ed approvazione) | |
| Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. (520-84-B). (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). | 603 |
| PRESIDENTE | 603, 604 |
| BIASUTTI | 604 |
| Disegno di legge (Stralcio di decreti legislativi): | |
| Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) | 605 |
| PRESIDENTE | 605 |
| <i>Decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799 (Stralcio): Nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata. (520-136)</i> | 605 |
| PRESIDENTE | 605 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 606 |

La seduta comincia alle 8,30.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Angelini, Angelucci Nicola, Cappugi, Dossetti, Quarello e Scoca, sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente dai deputati Tonengo, Rocchetti, Artale, Farinet, Mazza e Caroniti.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. (520-84-B) (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 », approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 6 dicembre 1951, e modificato dalla Commissione speciale del Senato nella seduta

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

del 6 febbraio 1952. Riferirò io stesso brevemente sulle modificazioni introdotte da tale Commissione, la più rilevante delle quali è quella alla lettera *c*) dell'articolo 4, con la quale si è voluto affermare il concetto che le 150 mila lire che costituiscono il reddito massimo per ottenere l'assegnazione delle case economiche e popolari costruite col concorso od il contributo dello Stato, sono 150 mila lire effettive e non già assorbite da imposte od altri oneri detraibili.

BIASUTTI. Ebbi già, nella precedente seduta, a manifestare il mio punto di vista nei riguardi di questa legge.

Nonostante la scarsità della disponibilità di fondi per le cooperative, si è approvata una formula estensiva che io non condivido; voterò, pertanto, contro, nonostante mi renda conto che la legge verrà approvata.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame delle modifiche introdotte dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato.

All'articolo 4, la lettera *c*) era stata dalla nostra Commissione così formulata:

« a chi sia iscritto nei ruoli delle imposte dirette per redditi, esclusi quelli di lavoro, superiori a lire 150.000 ».

La Commissione speciale del Senato ha, così, modificato tale lettera *c*):

« a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria *C-1* e *C-2* e per metà quella di ricchezza mobile di categoria *B*, risulti superiore a lire 150.000 ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il primo comma dell'articolo 9 era stato, così, formulato dalla nostra Commissione:

« Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con l'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 91, e che abbiano ottenuto il concorso od il contributo dello Stato, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche, soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento, le costruzioni debbono essere cedute ad istituti

per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori, e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale ».

La Commissione speciale del Senato ha, così, modificato il primo periodo di tale comma:

« L'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile, 1938, n. 1165, modificato con l'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente: ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

La stessa Commissione ha, inoltre, approvato il seguente nuovo comma dell'articolo 9:

« Possono, tuttavia, costruire od acquistare case popolari od economiche a proprietà individuale le cooperative costituite da membri delle due Camere del Parlamento o da impiegati addetti alle istituzioni create in virtù di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale comma diviene il terzo dell'articolo 9.

La nostra Commissione aveva, così, formulato la lettera *a*) dell'articolo 10:

« i membri delle due Camere del Parlamento; ».

La Commissione speciale del Senato l'ha soppressa.

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Il secondo comma dell'articolo 11 era stato dalla nostra Commissione, così, formulato:

« Il requisito di cui alla lettera *a*) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello della assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera *a*) del precedente articolo 91, per i quali è sufficiente che esista al momento della iscrizione alla cooperativa ».

La Commissione speciale del Senato ha così modificato questo comma:

« Il requisito di cui alla lettera *a*) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello della assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla lettera *a*) del successivo ar-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

articolo 97, per i quali è sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

La lettera *d*) dell'articolo 12 era stata approvata dalla nostra Commissione nella seguente dizione:

« per il personale indicato nell'articolo 91, lettera *f*), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati ».

La Commissione speciale del Senato l'ha così modificata:

« per il personale indicato nell'articolo 91, lettera *b*), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il primo comma dell'articolo 16 era stato, così, formulato dalla nostra Commissione:

« Il Ministero delle finanze è autorizzato, fino al 31 marzo 1952, a cedere a trattativa privata terreni demaniali disponibili a cooperative edilizie ammesse al concorso od a contributo dello Stato, o che siano costituite tra gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 91 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile, 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 10 della presente legge ».

La Commissione speciale del Senato ha, così, modificato tale primo comma:

« Il Ministero delle finanze è autorizzato a cedere anche a trattativa privata terreni demaniali disponibili a cooperative edilizie ammesse al concorso od a contributo dello Stato ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il secondo comma dell'articolo 16 era stato, così, formulato dalla nostra Commissione:

« A favore delle cooperative fra i dipendenti e pensionati del Ministero dei trasporti, potranno essere concesse, altresì, cessioni a trattativa privata di terreni appartenenti al demanio dello Stato, Roma ferrovie, con provvedimenti del Ministro per i trasporti ».

La Commissione speciale del Senato ha soppresso questo comma.

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Il terzo comma dell'articolo 16 era stato, così, formulato dalla nostra Commissione:

« Le cessioni di cui ai commi precedenti, saranno effettuate in base al prezzo di stima, da stabilirsi dai competenti uffici tecnici erariali, in relazione al valore venale in comune commercio; il prezzo non potrà comunque essere inferiore a venticinque volte la capitalizzazione al cento per cinque del reddito dominicale imponibile secondo gli estimi attualmente vigenti ».

La Commissione speciale del Senato ha, così, modificato questo comma:

« Le cessioni, di cui al comma precedente, saranno effettuate in base al prezzo di stima, da stabilirsi dai competenti uffici tecnici erariali, in relazione al valore venale in comune commercio; il prezzo non potrà comunque essere inferiore a venticinque volte la capitalizzazione al cento per cinque del reddito dominicale imponibile secondo gli estimi attualmente vigenti ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Tale terzo comma diviene il secondo dell'articolo 16, per l'avvenuta soppressione del precedente secondo comma.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo lo stralcio di decreti legislativi.

Stralcio del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata (520-136).

PRESIDENTE. L'onorevole De' Cocci ha proposto lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 3 maggio 1948,

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

n. 799, concernente: « Nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-136.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938,

n. 1165 » (520-84-B) (*Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato*):

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli 21

Voti contrari 4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artale, Basile, Bettiol Giuseppe, Bianco, Biasutti, Caroniti, Cerabona, Chini Coccoli Irene, Codacci Pisanelli, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Farinet, Germani, Luzzatto, Marazza, Mazza, Molinaroli, Notarianni, Reali, Rocchetti, Sampietro Umberto, Spoleti, Stuani, Tonengo.

La seduta termina alle 9,30.